

- annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 14 febbraio 2006, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente contro la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente della Commissione e madre di due bambini, percepiva l'assegno per figli a carico di cui all'art. 67, n. 2, dello Statuto. In seguito al decesso di suo marito, il 10 aprile 2005, ella è stata informata del fatto che, a causa della modifica dell'art. 80 dello Statuto, la Commissione non le avrebbe versato alcuna pensione di orfano. Invece, ella ha ottenuto assegni familiari ed una pensione di orfano da parte dell'amministrazione belga. Poiché l'importo totale delle prestazioni versate da quest'ultima superano l'importo degli assegni familiari comunitari, la Commissione ha ritenuto che la ricorrente non avesse più diritto a detti assegni.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, innanzi tutto, una violazione dell'art. 67, n. 2, dello Statuto. Infatti, gli assegni che la ricorrente riceve dall'amministrazione belga non sarebbero assegni aventi la stessa natura di quelli versati dalla Comunità e, quindi, non dovrebbero dar luogo alla deduzione prevista da tale disposizione.

Inoltre, la ricorrente fa valere la violazione dell'obbligo di motivazione delle decisioni individuali, previsto dall'art. 25 dello Statuto, la violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della parità di trattamento e di buon andamento dell'amministrazione nonché del dovere di sollecitudine.

Essa solleva anche un'eccezione di illegittimità del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità⁽¹⁾, nella parte in cui modifica l'art. 80, n. 4, dello Statuto senza prevedere disposizioni transitorie. Infatti, secondo la ricorrente, l'abolizione della pensione di orfano per i figli di un genitore che non fosse funzionario o agente temporaneo avrebbe dovuto essere accompagnata da disposizioni transitorie che permettano al dipendente di procedere al calcolo attuariale della sua situazione.

⁽¹⁾ GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1

Ricorso presentato il 22 maggio 2006 — Bergström/Commissione

(Causa F-64/06)

(2006/C 165/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e J. Feld, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione individuale relativa ad un passaggio dallo status di agente temporaneo a quello di funzionario, tradotto in un atto di nomina avente effetto a partire dal 16 settembre 2005, notificato il 28 settembre 2005;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 26 aprile 2004 il ricorrente è stato informato di avere passato il concorso generale COM/A/3/02, pubblicato il 25 luglio 2002 e diretto alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori della carriera A7/A6. In seguito all'entrata in vigore del nuovo Statuto, egli è stato nominato funzionario per lo stesso posto che occupava in qualità di agente temporaneo ed è stato inquadrato nel grado A*6, scatto 2, ai sensi dell'allegato XIII dello Statuto.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 31 e 62 dello Statuto nonché degli artt. 5 e 2 dell'allegato XIII dello Statuto.

Il ricorrente deduce anche la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di conservazione dei diritti quesiti, di parità di trattamento tra i dipendenti della stessa categoria o dello stesso quadro.

Ricorso presentato il 22 maggio 2006 — Pereira Sequeira/Commissione

(Causa F-65/06)

(2006/C 165/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Rosa Pereira Sequeira (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: T. Bontinck e J. Feld, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione individuale relativa ad una modifica di categoria, con effetto a partire dal 16 agosto 2005, notificata il 19 settembre 2005;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, vincitrice del concorso interno COM/PC/04, è stata nominata dipendente di ruolo ed inquadrata nel grado C*1, ossia lo stesso grado in cui era stata inquadrata sulla base del suo ultimo contratto come agente temporaneo. Infatti, nonostante in precedenza avesse beneficiato di un inquadramento più favorevole, ella era stata retrocessa al grado C*1 prima della sua nomina in ruolo.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 31 e 62 dello Statuto nonché degli artt. 51 e 2 dell'allegato XIII dello Statuto.

Inoltre, la ricorrente deduce la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio di conservazione dei diritti quesiti.

Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 13 giugno 2006 — Maccanti/CESE**(Causa F-81/05) ⁽¹⁾**

(2006/C 165/75)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 281 del 12.11.2005.
